



Prot. n. 63763/RU

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del 28 dicembre 2000 emanato dal Ministero delle Finanze e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le modalità di avvio delle Agenzie fiscali;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia e, in particolare, l'art. 4 che attribuisce all'Agenzia medesima, al fine di perseguire la propria missione ed i propri scopi istituzionali, la funzione di contrastare, tra l'altro, l'evasione tributaria mediante controlli, verifiche ed indagini eseguite con i poteri attribuiti dalla legge al personale doganale;

VISTO l'art.34, comma 4, del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato e integrato dall'art.1, quinto comma, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n.261, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n.286, il quale nel disciplinare le competenze ed i poteri degli Uffici doganali in materia di controlli per l'accertamento delle violazioni in materia di IVA sugli scambi intracomunitari, individua nel Direttore regionale dell'Agenzia delle dogane l'organo competente, tra l'altro, a rilasciare le autorizzazioni per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (c.d. indagini finanziarie);

VISTO l'art.51, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, con il quale si dispone l'obbligo di effettuazione, in via esclusivamente telematica, delle richieste di cui al secondo comma, numero 7), del medesimo articolo, e si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la relativa disciplina attuativa;

VISTI gli artt.68 e 69 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235 che dispongono il riuso a titolo gratuito dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 con cui vengono diramate le disposizioni attuative relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti riguardanti i rapporti indicati nell'art. 51, secondo comma, numero 7) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006 che apporta integrazioni e modifiche al precedente provvedimento del 22 aprile 2005:

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2006 che apporta modifiche ed integrazioni al provvedimento del 22 aprile 2005 come già modificato dal provvedimento del 24 febbraio 2006;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 che prevede disposizioni integrative e correttive del precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 che prevede Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, successivamente modificato e integrato dai provvedimenti del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010;

VISTO il comma 56 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che istituisce un sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato all'analisi e al monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari;

VISTA la Circolare n.32/E del 19 ottobre 2006 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono diramate istruzioni per l'esecuzione, da parte degli organi legittimati dell'Agenzia medesima, delle indagini finanziarie;

VISTA la Circolare n.18/E del 04 aprile 2007 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono diramate istruzioni in merito alle modifiche apportate dall'art.37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ai commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e relativo agli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria;

VISTA la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono diramate istruzioni per il corretto utilizzo, ai fini dell'attività di controllo,

dell'Archivio dei rapporti finanziari, nel quale sono rintracciabili le informazioni che tutti gli operatori finanziari sono tenuti a conferire ai sensi dell'art.7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 36644 del 23 dicembre 2010 con cui, a far data dal 1° gennaio 2011, vengono istituite le nuove Direzioni Regionali e Interregionali dell'Agenzia delle Dogane;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 36709 del 23 dicembre 2010 con cui, a far data dal 1° gennaio 2011, vengono istituite le Direzioni Provinciali delle dogane di Bolzano e di Trento;

TENUTO conto del positivo esito della sperimentazione presso le Direzioni Regionali pilota, dell'applicazione telematica per l'invio delle richieste ex art. 51, secondo comma, numero 7), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633;

TENUTO conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con le Associazioni di imprese operanti nel settore bancario e finanziario svoltasi nel corso del mese di maggio 2011;

TENUTO conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con Poste Italiane S.p.A. svoltasi nel corso del mese di maggio 2011;

TENUTO conto del positivo parere espresso dal Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente dell'Agenzia nella seduta del 20 giugno 2011

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art.1

A decorrere dal 1° settembre 2011 è attivata la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all'art.51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti.

Art.2

Le richieste telematiche sono inoltrate dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane, o dal Direttore dell'Area Antifrode delle Direzioni Interregionali e Regionali, o dal Direttore dell'Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, o dal Direttore dell'Area dogane, accise, antifrode e

servizi chimici delle Direzioni Provinciali; le successive risposte telematiche sono inviate, invece, dai soggetti di cui all'art.51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, secondo le regole tecniche specificate negli allegati del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 come modificato, da ultimo, dal successivo provvedimento del 12 novembre 2007.

L'elenco dei soggetti obbligati alle risposte di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è contenuto nell'allegato 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Art.3

Le richieste di informazioni sono firmate digitalmente dai soggetti definiti al precedente art. 2 e sono inviate per mezzo del sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Agenzia delle Dogane.

Art.4

Le richieste di informazioni sono inoltrate per il tramite dell'applicazione informatica predisposta dall'Agenzia delle dogane alla casella di Posta Elettronica Certificata appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte.

Art.5

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dagli operatori a cui le strutture dell'Agenzia delle Dogane indicate nell'art.2 inoltrano le richieste di informazioni sono consultabili tramite un apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Entrate e da questa reso disponibile anche agli altri Organi di controllo ai sensi dell'art.50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art.6

Le risposte sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata della banca o dall'operatore finanziario ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatario delle richieste o da altro soggetto da questi delegato.

Art.7

Gli operatori finanziari destinatari di richieste possono, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, procedere all'invio cumulativo di tutte le risposte negative con un unico messaggio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Art. 8

Per gli schemi di richiesta, di risposta e di risposta cumulativa sono utilizzati i modelli riportati nell'allegato n.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Per le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di collegamento sono utilizzati gli schemi riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Art.9

In caso di omessa trasmissione, ovvero di trasmissione oltre i termini previsti dei dati delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica la sanzione di cui all'art. 10, del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della sanzione provvede l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.

Roma, 4 luglio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

F.to Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93